



Comune di Cosio Valtellino

- Prov. di Sondrio -

INFORMATIVA IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il Comune di Cosio Valtellino, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.04.2026, ha approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno e con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 22.05.2026 ha stabilito le relative tariffe.

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento comunale, l'imposta di soggiorno si applica a chiunque pernotta nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale e non risulta iscritto all'anagrafe dei residenti del Comune di Cosio Valtellino.

L'imposta è dovuta per ogni persona e per ogni pernottamento nelle strutture ricettive site nel territorio comunale secondo i seguenti valori:

ATTIVITÀ RICETTIVE	TARIFFA (a persona per ogni giorno di pernottamento)
Tutte le strutture turistiche (alberghiere, extralberghiere, agrituristiche, locazioni brevi e turistiche), come definite dalla Legge Regionale della Lombardia n. 27/2015 in materia di turismo e di attività agrituristiche, nonché negli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017	€ 3,00
Rifugi escursionistici, campeggi e aree attrezzate per la sosta temporanea	€ 1,50
Rifugi alpinistici	Esenti

L'imposta è dovuta fino ad un massimo di **5 pernottamenti consecutivi** a persona presso la medesima struttura ricettiva.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento:

1. Gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Cosio Valtellino;
2. I minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
3. Coloro che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie del territorio e i soggetti che prestano assistenza a degenti ricoverati, di norma nella misura di un accompagnatore per paziente;
4. I volontari appartenenti ad associazioni no-profit regolarmente iscritte ai registri di settore che soggiornano per lo svolgimento di attività istituzionali dell'ente di appartenenza;
5. Gli accompagnatori turistici e gli autisti di bus al seguito di gruppi organizzati, nella misura di un accompagnatore/autista ogni 25 partecipanti, nonché gli insegnanti che accompagnano gli studenti in gita scolastica;
6. Il personale dipendente del gestore che presta servizio presso la struttura ricettiva;
7. Le persone non autosufficienti munite di idonea certificazione e il relativo accompagnatore;

8. I volontari della Protezione Civile e gli appartenenti alle Forze dell'Ordine che soggiornano nel Comune per esigenze di servizio;
9. I beneficiari di soggiorni a titolo completamente gratuito presso la struttura ricettiva.

Per usufruire delle esenzioni previste dal Regolamento, il gestore della struttura ricettiva può richiedere agli interessati l'esibizione di idonea documentazione comprovante il diritto all'esenzione.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato esclusivamente al finanziamento di interventi in materia di turismo, al sostegno delle strutture ricettive, alla manutenzione e al recupero dei beni culturali e ambientali locali, dei relativi servizi pubblici locali, nonché dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L'Amministrazione Comunale